



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Prot. n. 3681 /2016/usc.

S. Maria Capua Vetere, 5 aprile 2016.

Al Prefetto di Caserta

*(con preghiera di diramazione ai Comandi di Polizia Municipale
del circondario del Tribunale di SMCV)*

Al Questore di Caserta

Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta

Al Dirigente della Direzione Sezione Polizia Stradale di Caserta

Al Procuratore Aggiunto - sede

Ai Sostituti Procuratori – sede

Al Coordinatore dei Vice Procuratori Onorari

(per la diramazione a tutti i VPO)

Ai Responsabili Aliquote Sezione Polizia Giudiziaria – sede

Al Dirigente Amministrativo

e, per conoscenza

Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di – Napoli

Al Presidente del Tribunale - sede

Oggetto: Linee guida e indicazioni operative sulla disciplina della legge 23 marzo 2016 n. 41, recante; *"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"*.

Con la presente circolare, s'intendono fornire le prime indicazioni interpretative ed operative con riferimento alle nuove figure di reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali previste dalla legge 23 marzo 2016 n. 41 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 e in vigore dal 25 marzo 2016).

L'introduzione dei suddetti reati ha l'obiettivo del rafforzamento del sistema sanzionatorio previsto nel codice penale, in tema di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Le modifiche suscitano problemi interpretativi e di coordinamento, ma soprattutto pongono nuove e delicate problematiche in tema di libertà personale, a causa dell'aumento dei limiti edittali delle pene, con effetti soprattutto in tema di arresto in flagranza.

Appare pertanto rilevante, proprio per la delicatezza della materia, enucleare alcune linee interpretative sia per i magistrati dell'Ufficio che per la polizia giudiziaria, chiamata sul campo a nuove importanti e delicate scelte discrezionali.

Come si è detto, la legge citata introduce nell'ordinamento due nuovi reati: il **reato di omicidio stradale** e quello di **lesioni personali stradali gravi e gravissime** e reca numerose modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed al codice della strada, necessarie a dare completa attuazione alla previsione delle nuove figure delittuose.

Le nuove ipotesi di reato sono disciplinate dagli artt. *589-bis* e *590-bis* c.p..

1. OMICIDIO STRADALE

La nuova legge inserisce nel codice penale il delitto di **omicidio stradale (articolo 589-bis)** attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione di diversa entità in ragione della presenza di particolari aggravanti, il conducente o altro utente della strada la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.

Accanto ad un'ipotesi generica, di cui all'art. 589, comma 1, c.p., il reato di omicidio stradale si articola, infatti, in diverse ipotesi aggravate:

- un caso aggravato per effetto della condotta del conducente che guida in grave stato di alterazione (art. *589-bis*, commi 2 e 3, c.p.);
- un'ipotesi, meno grave, di guida in stato di ebbrezza (art. *589-bis*, comma 4, c.p.);
- una serie di casi aggravati per effetto di condotte tipizzate che rendono manifesta una grave imprudenza alla guida da parte del conducente (art. *589-bis*, comma 5, c.p.).

Completano la previsione normativa del nuovo reato le aggravanti di cui all'art. *589-bis*, comma 6, relative alla guida senza patente o senza assicurazione e l'aggravante in caso di fuga dopo l'incidente, di cui all'art. *589-ter* c.p. La norma, infine, prevede un'attenuante speciale nel caso in cui la morte non sia esclusiva conseguenza della condotta del colpevole.

La pena per l'omicidio stradale "base" è rimasta immutata rispetto alla previgente disciplina contenuta nel co. 2 dell'articolo 589 del c.p. (da due a sette anni di reclusione). Si tratta di limiti edittali che consentono l'arresto facoltativo in flagranza (articolo 381 del c.p.p.) e, nella ricorrenza

delle altre condizioni di legge (in primo luogo il “fondato pericolo di fuga”), il fermo di indiziato di delitto (articolo 384 del c.p.p.).

E' altresì consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere (articolo 280, co. 2, del c.p.p.).

1.1 OMICIDIO STRADALE NON AGGRAVATO.

La fattispecie generica di omicidio colposo è costituita da quello commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane, come previsto dalla previgente normativa dell'art. 589 c.p., la **reclusione da due a sette anni**. Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del codice della strada e delle relative disposizioni complementari.

In virtù di tale previsione, il reato ricorre in tutti di casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall'art. 2 comma 1 c.d.s., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del codice della strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.

1.2 OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO DA STATO DI ALTERAZIONE DEL CONDUCENTE.

Il legislatore ha voluto contrastare, con l'elevazione della risposta sanzionatoria, il fenomeno degli incidenti stradali commessi da persone in condizioni psico-fisiche alterate derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

L'art. 589-*bis* ai commi 2 e 3 c.p., prevede che l'omicidio è aggravato quando il conducente si trovi in stato di alterazione. Infatti, è punito con la **reclusione da otto a dodici anni** l'omicidio stradale colposo commesso da conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcool per litro di sangue o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali o di mezzi pesanti, indicati dall'art. 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* c.d.s., per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media, cioè, con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/1.

Fuori dei casi indicati dall'art. 589-*bis* commi 2 e 3 c.p., che sono stati sopra illustrati, è invece punito con la pena della **reclusione da cinque a dieci anni** l'omicidio stradale colposo commesso dal conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/1. (art. 589-*bis*, comma 4, c.p.).

Ovviamente, in caso di guida di un veicolo senza motore, in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ricorre sempre l'ipotesi di omicidio stradale non aggravato di cui all'art. 589-*bis*, comma 1, c.p..

Inoltre, mentre l'aggravante che era in vigore precedentemente era applicabile a "chiunque" avesse provocato la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ora l'aggravante è applicabile solo al conducente di un "veicolo a motore".

1.3 OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO DA CONDOTTE PARTICOLARMENTE IMPRUDENTI.

Quando il conducente di un veicolo a motore provoca la morte di una persona per effetto di una condotta considerata particolarmente pericolosa, è punito con la pena della **reclusione da cinque a dieci anni**. L'art. 589-bis, comma 5, c.p. individua, infatti, una serie di condotte uniformate che rendono manifesta tale significativa imprudenza e che sono costituite dal superamento del limite di velocità, dall'attraversamento di intersezioni con semaforo rosso, dalla circolazione contromano, dall'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi e da sorpassi azzardati in presenza di attraversamenti pedonali o di segnaletica orizzontale costituita da linea continua.

Al fine di consentire la corretta ed uniforme qualificazione delle condotte appena accennate e, quindi, di rapportare i comportamenti che costituiscono aggravante, da cui dipendono le più gravi conseguenze per l'omicida, si forniscono le seguenti precisazioni:

a) con riferimento all'aggravante di cui all'art. 589-bis, co. 5 n. 1), c.p., l'**eccesso di velocità** si concreta allorchè la velocità di marcia sia pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita su strade extraurbane. La determinazione della velocità tenuta al momento dell'incidente può essere desunta dalle rilevazioni registrate dagli appositi strumenti omologati ovvero tachigrafo di cui sono dotati alcuni veicoli pesanti, oppure attraverso qualsiasi altro strumento tecnico.

In particolare, in occasione dei rilievi di un incidente stradale, potrà essere utile che la polizia giudiziaria acquisisca i dati contenuti nei dispositivi installati a bordo del veicolo dalle compagnie di assicurazione e nelle centraline che governano l'attivazione del sistema di airbag che, in molti casi, memorizzano la velocità tenuta dal veicolo al momento dell'urto.

Ove necessario, le operazioni tecniche relative dovranno essere autorizzate dall'autorità giudiziaria ed assistite dalle opportune garanzie difensive. Invece, la raccolta dei dati contenuti nel tachigrafo può essere effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria secondo le consuete procedure amministrative, avendo cura di conservare i dati o i fogli di registrazione con le ordinarie garanzie del sequestro probatorio.

Ogni altra traccia utile alla determinazione della velocità dovrà essere in ogni caso acquisita con particolare cura, in ragione della sua rilevanza ai fini della determinazione della pena da parte del giudice e ciò anche quando la velocità non rappresenti la causa principale del sinistro stradale;

b) con riferimento all'aggravante di cui al co. 5 n.2 del l'articolo *589-bis* c.p. riguardante **l'attraversamento dell'intersezione del semaforo disposto al rosso**, valgono le medesime considerazioni suesposte; pertanto, è necessario che la polizia giudiziaria assuma eventuali dichiarazioni di altri utenti della strada o anche risultanze video di telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Infatti, tali elementi indiziari sono utilmente valutati dal giudice per l'applicazione dell'aggravante in argomento;

c) in ordine all'aggravante di cui al comma 5, n. 2 dell'art. *589-bis* c.p., per l'ipotesi di **circolazione contromano**, occorre che il conducente di un veicolo a motore abbia impegnato una strada contromano, cioè abbia occupato in tutto o in parte la carreggiata o la parte di essa destinata all'opposto senso di marcia;

d) l'aggravante di cui al comma 5, n. 3) dell'art. *589-bis* c.p., ricorre in tutti i casi in cui il conducente abbia effettuato una **inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi con limitata visibilità**. Se la violazione è commessa in autostrada o su una strada extraurbana principale, dove la manovra di inversione di marcia è sempre vietata, perché sia configurabile l'aggravante occorre che il comportamento illecito sia posto in essere in prossimità o in corrispondenza di un tratto con andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso, in cui ovviamente, la visibilità sia limitata.

e) L'ipotesi di omicidio aggravato di cui all'art. *589-bis*, co.5, n. 3 (**sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale**) si configura nel caso in cui un conducente di un veicolo a motore abbia sorpassato un altro veicolo che si fosse fermato o stesse rallentando per consentire ai pedoni di attraversare sugli appositi attraversamenti regolati;

f) L'aggravante di cui al n. 3 dell'art. *589-bis*. co. 5 c.p., infine, si può concretizzare solo quando il conducente di un veicolo a motore che effettua il sorpasso in presenza di striscia orizzontale continua, per compiere tale manovra, sia costretto a superare, anche solo in parte, la stessa striscia con il proprio veicolo. Qualora, invece, per le dimensioni della strada o dei veicoli, la manovra di sorpasso non richieda il superamento della predetta linea continua, non ricorre il caso di omicidio aggravato in argomento.

Un'ulteriore aggravante da considerare è quella derivante dalle **condizioni di irregolarità del soggetto o del veicolo**. Infatti, la pena prevista per l'omicidio stradale, sia quella per l'ipotesi

base che per quella aggravata, è ulteriormente aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente o l'ha revocata o sospesa o non ha assicurato il proprio veicolo (art.589, co. 6 c.p.). Di conseguenza, la pena è diminuita “fino alla metà”, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, ma sia riconducibile alla condotta di più conducenti (articolo 589, co. 7 del c.p.).

I limiti edittali stabiliti per le ipotesi aggravate, variamente configurati, **consentono comunque l'applicazione della custodia cautelare in carcere** (articolo 280, comma 2, del c.p.p.). Si tratta di limiti edittali che **consentono l'arresto facoltativo in flagranza** (art. 381 c.p.p.), peraltro per le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 589 *bis* c.p., **è ora previsto l'arresto obbligatorio in flagranza**. E' inoltre consentito, per tutte le ipotesi aggravate, nella ricorrenza delle altre condizioni di legge (in primo luogo il “fondato pericolo di fuga”), il **fermo di indiziato di delitto** (art. 384 c.p.p.).

L'art. 189 co. 8 c.d.s., come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n.41, consente l'arresto in flagranza di reato anche nel caso in cui il conducente, responsabile dell'incidente, si sia fermato ed abbia prestato soccorso. In caso di fuga, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, co. 8 bis, c.d.s., secondo le disposizioni dell'art. 189, co. 6 c.d.s., l'arresto è sempre consentito. Tutte le ipotesi delittuose previste dall'art.589-*bis* c.p. sono perseguibili d'ufficio.

2. LESIONI PERSONALI STRADALI

Per effetto della riforma di cui alla legge 23 marzo 2016 n. 41, le lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale sono oggetto di un trattamento giuridico diverso in base alla loro entità ed alla ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 583 c.p..

Infatti, mentre le lesioni lievissime o lievi continuano ad essere punite dall'art.590 c.p., per quelle gravi o gravissime si applica la nuova previsione dell'art.590 *bis* c.p..

In base a tale norma, risponde del reato di lesioni stradali chiunque, per colpa, e con violazione delle norme sulla circolazione stradale, provochi lesioni personali gravi o gravissime. A tale fattispecie semplice sono annesse le pene della reclusione, rispettivamente da **tre mesi a un anno per le lesioni gravi** e da **uno a tre anni per le gravissime** (art. 590-*bis* co.1 c.p.).

Mentre l'ipotesi di cui all'articolo 590 del c.p., tuttora persistentemente applicabile nei casi di lesioni non gravi, né gravissime, è procedibile a querela di parte, giusta il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo, **la nuova fattispecie incriminatrice è procedibile d'ufficio**.

Il reato di cui all'art. 590 *bis* c.p. prevede le medesime aggravanti di cui all'art. 589 *bis* c.p.. Come per l'omicidio stradale, quando il sinistro stradale abbia determinato il ferimento di più persone, una delle quali abbia riportato lesioni gravi o gravissime, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per

la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, anche se la pena non può superare sette anni.

L'innalzamento del trattamento sanzionatorio produce effetti anche ai fini della libertà personale. Difatti, il reato di lesioni colpose stradali gravi o gravissime, aggravato ai sensi dell'articolo 590 *bis*, commi 2, 3, 4 e 5 c.p. è ora previsto l'arresto facoltativo in flagranza ed è inoltre consentito, per l'ipotesi delle lesioni gravissime aggravate ex articolo 590 *bis*, commi 2 e 3 c.p., nella ricorrenza delle altre condizioni di legge (in primo luogo il "fondato pericolo di fuga"), il fermo di indiziato di delitto (art. 384 del c.p.p).

Tuttavia, l'arresto in flagranza di reato non è comunque possibile nel caso in cui il conducente responsabile dell'incidente, da cui siano derivate le lesioni gravi o gravissime, si sia fermato ed abbia prestato soccorso. Naturalmente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 8-*bis* c.d.s. in caso di fuga, secondo le disposizioni dell'art. 189 c.d.s., l'arresto è sempre consentito.

I limiti edittali stabiliti per le ipotesi aggravate ex articolo 590 *bis*, commi 2 e 3, nonché 4 e 5, consentono l'applicazione delle misure coercitive; per le ipotesi aggravate di cui ai commi 2 e 3, è consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Con l'intervento sulla disciplina sanzionatoria è stata prevista una modifica della competenza a conoscere la fattispecie delle lesioni stradali.

Già in passato con il decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, dedicato alla competenza penale del giudice di pace, si era inserita un'apposita eccezione così da sottrarre a detto giudice il reato di lesioni colpose aggravate ai sensi dell'articolo 590 co. 3 c.p. (lesioni gravi o gravissime commesse da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), che era così attribuito al tribunale in composizione monocratica.

Ora, è stata sottratta al giudice di pace, con attribuzione al tribunale in composizione monocratica, la fattispecie delle lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche se aggravate, prevista dall'articolo 590 *bis* c.p.

Quanto detto non esclude però che le lesioni conseguenti ad incidente stradale il giudice di pace possa tuttora occuparsene. Infatti, il trasferimento della competenza al giudice ordinario ha riguardato le sole lesioni stradali di cui all'articolo 590 *bis* c.p. (gravi e gravissime).

Per il resto, vale tuttora la clausola generale contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 274 del 2000, che attribuisce la competenza al giudice di pace il reato di cui all'articolo 590 del c.p., **limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte** e ad esclusione solo delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

Invece, il reato di lesioni stradali **lievi e lievissime**, che continua ad essere disciplinato dall'art. 590 c.p. è **perseguibile a querela di parte** ed appartiene alla competenza del Giudice di Pace.

Pertanto, si procede ad iscrizione a mod. 21 per le seguenti ipotesi di reato:

- art. 589 c.p.
- art. 589 *bis* c.p., in relazione a tutte le sue ipotesi;
- art. 589 *ter* c.p.
- art. 590 co. 2° e 3° c.p.
- art. 590 *bis* c.p.

L'iscrizione a mod.21 *bis* viene invece effettuata per la seguente fattispecie:

- art. 590 co. 1° e 4° c.p..

Si precisa che i reati suindicati sono assegnati in via generica a tutti i magistrati, circostanza di cui terrà conto la polizia giudiziaria, nell'invio telematico delle notizie di reato, mediante apposizione dell'indicazione: "automatico".

3. AGGRAVANTI ED ATTENUANTI PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 589 BIS E 590 BIS C.P.

L'omicidio stradale e il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sono aggravati dalla presenza delle seguenti circostanze specifiche:

- a) mancanza di patente, perché mai conseguita ovvero revocata o sospesa o situazioni assimilate;
- b) veicolo privo di copertura assicurativa; per potersi configurare l'aggravante, occorre che il veicolo sia condono dal proprietario responsabile del reato stesso;
- c) fuga dopo l'incidente.

L'omicidio stradale, come anche il reato di lesioni stradali gravi o gravissime, sono puniti meno gravemente quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. In tali casi, infatti, la pena è diminuita fino alla metà.

4. SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 589 BIS E 590 BIS C.P.

La legge 23 marzo 2016 n. 41 è intervenuta anche sulle norme del codice della strada che riguardano le sanzioni amministrative accessorie conseguenti ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime per cui è prevista, in questi casi, anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Infatti, l'art. 222 co. 2 c.d.s., come modificato dalla legge 23 marzo 2016 n. 41, stabilisce che a seguito della condanna, ovvero dell'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale (art. 589-bis C.P.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), anche qualora sia disposta la sospensione condizionale della pena, il Prefetto del luogo in cui è avvenuto l'incidente disponga la revoca della patente di guida del condannato.

5. ACCERTAMENTI MEDICI COATTIVI

La legge 23 marzo 2016 n. 41 è intervenuta anche su quanto disposto dagli artt. 224 c.p.p. e 359-bis c.p.p., prevedendo un significativo ampliamento delle facoltà e prerogative di accertamento medico concesse, rispettivamente, all'Autorità Giudiziaria ed alla polizia giudiziaria.

Infatti, in caso di rifiuto da parte dell'indagato di sottoporsi ad **accertamenti medici** utili ad acquisire elementi per la valutazione dei reati in argomento, il giudice ovvero, nei casi d'urgenza, il Pubblico Ministero, possono disporre che tali accertamenti medici siano effettuati in modo coattivo da parte della polizia giudiziaria delegata o procedente.

La polizia giudiziaria interloquirà con il P.M. di turno urgente, ai fini delle determinazioni da parte di quest'ultimo.

In particolare, per quando di diretto interesse delle Forze di Polizia, si segnala che l'art. 359-bis, c.p.p., come modificato dalla legge 23 marzo 2016 n. 41, stabilisce che nei casi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e si ha fondato motivo di ritenere che dal ritardo dell'accertamento, ritenuto necessario, possa derivare un grave o irreparabile pregiudizio per le indagini, la polizia giudiziaria può chiedere al Pubblico ministero di autorizzarla ad effettuare un prelievo coattivo.

Il Pubblico ministero, nei casi d'urgenza, adotta oralmente un decreto di autorizzazione delle operazioni, che deve essere successivamente confermato per iscritto. Il provvedimento è sottoposto, successivamente, alla convalida del giudice entro le quarantotto ore successive.

Del decreto con cui è disposto l'accertamento coattivo deve essere data tempestiva notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che la sua assenza possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365 c.p.p..

Tutte le suddette attività sono affidate al P.M. di turno urgente.

Del compimento delle operazioni, deve essere redatto un verbale delle operazioni svolte nel quale sarà dato atto dell'esito degli accertamenti, se conosciuto nell'immediatezza. Se l'accertamento non

è stato possibile, nel verbale dovranno essere indicati i motivi che l'hanno reso impossibile o sconsigliabile.

Ovviamente, la procedura sopraindicata deve essere attivata solo nel caso di rifiuto da parte del conducente di effettuare accertamenti con etilometro ovvero presso presidi ospedalieri come disciplinati negli artt. 186 e 187 c.d.s.

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

M. Antonietta Troncone